

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3251 del 11/06/2026
Oggetto	D.Lgs. 152/06 art. 208 e s.m.i. - A.C.R. DI REGGIANI ALBERTINO S.p.a. con sede legale in comune di Mirandola (Prov. Modena), via Statale nord n. 162. Autorizzazione unica per l'esercizio dell'attività di messa in riserva e cernita di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo presso l'area ex AMGA, in comune di Ferrara, via Bologna 13-15-17.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3424 del 11/06/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ferrara
Responsabile adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno undici GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Sinadoc 19322/2026

(Sinadoc 21204/2016)

**OGGETTO:** D.Lgs. 152/06 art. 208 e s.m.i. - **A.C.R. DI REGGIANI ALBERTINO S.p.a.** con sede legale in comune di Mirandola (Prov. Modena), via Statale nord n. 162. Autorizzazione unica per l'esercizio dell'attività di messa in riserva e cernita di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo presso l'area ex AMGA, in comune di Ferrara, via Bologna 13-15-17.

## IL RESPONSABILE

**Vista** l'istanza presentata in data 10/06/2026, assunta al PG/2026/104978 di Arpae, presentata dal legale rappresentante della società **A.C.R. DI REGGIANI ALBERTINO S.p.a.**, con sede legale in comune di Mirandola (Prov. Modena), via Statale nord n. 162, per l'esercizio dell'attività di messa in riserva (R13) e cernita (R12) dei rifiuti, costituiti da terre e rocce da scavo provenienti dall'area ex AMGA, in via Bologna 13-15-17 Ferrara;

### **Premesso che:**

- l'area oggetto dell'intervento è interessata ad un progetto di bonifica che prevede lo scavo del terreno superficiale di diversi areali e, in alcuni di essi (aree 1, 1bis, 2, 2bis), la messa in sicurezza permanente mediante la posa di un sistema di impermeabilizzazione;
- i lavori sopra descritti sono stati completati e i rifiuti provenienti da Area 1 parte sud, Area 1 bis, Area 2, Area 3, Area 3 bis (parziale) e Area 4 e Area 4 bis sono stati già conferiti ad impianti di recupero o smaltimento;
- per quanto riguarda invece il terreno di scavo proveniente dalle aree 2bis, 3bis e 1 parte nord, dopo aver eseguito le attività di scavo i rifiuti ed il deposito in cumulo, si è

riscontrata all'interno dei cumuli di terra da scavo la presenza di alcuni frammenti di medie dimensioni di tubazioni in cemento amianto;

- il produttore dei rifiuti è la ditta De.Ma. Srl, esecutore dell'intervento di bonifica, la quale li ha registrati, ai sensi dell'art. 190 del Dlgs 152/2006, come terre e rocce da scavo di cui al codice EER 170504;
- i suddetti rifiuti risultano gestiti in deposito temporaneo, ai sensi dell'art. 23 del DPR 120/2017; il deposito temporaneo non necessita di autorizzazione nel rispetto dei limiti quantitativi e/o temporali imposti dalla legge;
- la società A.C.R. DI REGGIANI ALBERTINO chiede quindi di eseguire le operazioni di cernita sui cumuli di cui sopra, per l'eliminazione dei manufatti contenenti amianto ai fini del corretto smaltimento;

**Visti:**

- la relazione del Servizio Territoriale di ARPAE Ferrara, PG/2026/101894 del 5/6/2026, con la quale esprime una valutazione favorevole alle seguenti condizioni:
  - l'attività di lavorazione e cernita dei cumuli dovrà avvenire partendo dal codice EER 170503\* *Terre e rocce contenenti sostanze pericolose*, con completa estrazione di tutti i frammenti di cemento-amianto, al fine di ottenere cumuli di terre e rocce appartenenti al codice EER 170504 *Terre e rocce non pericolose* e codice EER 170605\* *Materiali da costruzione contenenti amianto*;
  - prima dell'avvio a smaltimento, i rifiuti che esitano dalle operazioni di selezione (codice EER 170504) dovranno essere caratterizzati al fine di attestare la non pericolosità e l'assenza di frammenti di cemento amianto all'interno;

- il trattamento dei rifiuti dovrà svolgersi sopra ad un telo HDPE;
  - dovranno essere predisposti adeguati presidi per il contenimento di percolati accidentali che possono interessare la base dei cumuli a seguito di procedure di bagnatura;
  - il materiale assorbente predisposto per il contenimento di percolamenti, il materiale di protezione rappresentato da teloni di HDPE per le lavorazioni a terra dei cumuli ed eventuali ed filtri di captazione polveri, dovranno essere gestiti come rifiuti speciali e rendicontato l'effettivo smaltimento;
  - dovrà essere fornito, al termine dei lavori, adeguato report fotografico che attesti lo stato finale dei luoghi in cui erano presenti i cumuli ed il quantitativo prodotto di codice EER 170605\*;
  - dovrà essere inviata una relazione tecnica finale che contenga le informazioni relative alla tipologia di presidi messi in cantiere, agli esiti della sorveglianza e del monitoraggio delle polveri disperse ed alla concentrazione di fibre di amianto;
- il parere dell'Azienda USL - UOC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro - assunta al PG/2026/103471 del 8/6/2026, nel quale ,ha espresso le proprie valutazioni in relazione al piano di lavoro del cantiere (acquisito da AUSL con prot. 35450 del 27/5/2026 e successiva integrazione prot. 37513 del 5/6/2026), concedendo deroga al termine dei 30 giorni per l'avvio delle attività, previste a decorrere dal 8/6/2026 alle ore 8.00 e nel rispetto delle seguenti prescrizioni operative:
    - imbibizione con acqua del terreno tramite l'utilizzo di sistemi cannon fog, al fine di mitigare la dispersione di fibre aeree prima e della movimentazione dei

cumuli con escavatore/bobcat, nonché nel corso di ogni successiva movimentazione;

- installazione di un nastro trasportatore finalizzato all'ottimizzazione delle tempistiche operative e all'agevolazione delle attività di cernita dei materiali, garantendo al personale un'ispezione visiva più efficace e continuativa sul materiale movimentato;
- esecuzione di campionamenti ambientali in MOCF (Microscopia Ottica in Contrasto di Fase) sia in fase antecedente l'inizio dei lavori, sia con cadenza quotidiana durante l'intero ciclo di rimozione;
- monitoraggio quotidiano dei lavoratori esposti mediante MOCF nel corso delle operazioni di rimozione;
- esecuzione di campionamenti ambientali in MOCF sia in fase antecedente l'inizio dei lavori, sia con cadenza quotidiana durante le operazioni di rimozione;
- predisposizione di adeguate misure tecniche e/o organizzative in ottemperanza all'Ordinanza della Giunta Regionale n. 72 del 03/06/2026, concernente le misure di prevenzione per le attività lavorative svolte in condizioni di esposizione prolungata al sole;
- trasmissione tempestiva all'AUSL - UOC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro - dei report relativi ai monitoraggi ambientali e personali effettuati all'indirizzo pec: [dirdsp@pec.ausl.fe.it](mailto:dirdsp@pec.ausl.fe.it);

**Preso atto che:**

- le terre da scavo proveniente dalle **aree 2bis, 3bis e 1 parte nord** risultano stoccate

in cumuli per un volume totale pari a **797 mc, corrispondente a circa 1.300 tonnellate**, nelle aree di seguito riportate:

AREA 2 bis, pari a 216 mc

AREA 3 bis, pari a 293 mc

AREA 1 nord, pari a 288 mc,

- dopo l'esecuzione delle attività di scavo ed il deposito in cumulo delle suddette terre , si è riscontrata all'interno dei cumuli la presenza di alcuni frammenti di medie dimensioni di tubazioni in cemento amianto, stimati in circa 2 tonnellate;
- ai fini della caratterizzazione dei rifiuti sono stati redatti piani di campionamento a norma UNI EN 14899:2006 dei cumuli di rifiuti;
- I rifiuti attualmente depositati in cantiere in attesa di definire il possibile destino sono stati coperti con teli di impermeabilizzazione;
- L'attività che si intende eseguire consiste nella separazione dei cumuli di rifiuti in sotto cumuli da 80/100 mc con raccolta manuale dei frammenti di MCA durante la separazione dei rifiuti;

**Preso atto, altresì, che:**

- nell'area 1 nord è stato redatto il piano di campionamento n. 2025/141001 del 24/09/2025, in conformità alla norma UNI EN 14899:2006, il verbale di campionamento n. 25MB141001 e le analisi, i cui esiti sono riportati nel RdP 25BO01088; le analisi di laboratorio non rilevano la presenza di amianto;
- nelle aree 2 bis e 4 bis, è stato redatto il piano di campionamento n.2025/141002 del 24/09/2025, in conformità alla norma UNI EN 14899:2006, il verbale di

campionamento n. 25MB141002 e le analisi, i cui esiti sono riportati nei RdP n. 25BO25439 e RDP 25BO25440; le analisi di laboratorio non rilevano la presenza di amianto;

- nell'area 3 bis è stato redatto il piano di campionamento n. 2025/141003 del 24/09/2025, in conformità alla norma UNI EN 14899:2006, il verbale di campionamento n. 25MB141003 e le analisi, i cui esiti sono riportati nel RdP 25BO25441; le analisi di laboratorio non rilevano la presenza di amianto;
- dalle perizie redatte dal chimico esperto abilitato alla professione SULLA CLASSIFICAZIONE DI RIFIUTO SPECIALE E CONSIDERAZIONI RELATIVE AL RECUPERO E SMALTIMENTO IN DISCARICA, secondo quanto previsto dalle LINEE GUIDA SULLA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI Delibera n. 105/2021 del SNPA, approvate dal MITE con Decreto n° 47 del 09/08/2021 par. 2.1 si evince che i rifiuti possono essere avviati in discarica per rifiuti non pericolosi, in conformità a quanto stabilito dal DLgs 36/2003 e/o alle attività di recupero di cui alla tipologia 7.31 bis del DM 5/02/1998, sulla base dei test di cessione effettuati;

**Considerato che:**

- sui cumuli di rifiuti gestiti in deposito temporaneo, non è possibile effettuare nessun tipo di operazione se non espressamente autorizzato;
- la cernita dei cumuli per l'eliminazione di frazioni estranee, quali i manufatti contenenti amianto, è una operazione di recupero o smaltimento R12/D13;
- ai fini di una corretta gestione dei rifiuti è necessario che la società provveda alla cernita dei cumuli di terra per l'eliminazione dei manufatti contenenti amianto e una nuova classificazione ai fini della destinazione finale delle terre, previa presa in carico dei rifiuti prodotti dalla ditta DEMA, garantendo la corretta tracciabilità;

**Visto** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e sue modifiche ed integrazioni “*Norme in materia ambientale*”;

**Vista** la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “*Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni*”;

**Vista** la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

**Dato atto** che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

**Richiamate:**

- la D.D.G. n. 151/2025 “Revisione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale”;
- la D.G.R. n. 31/2026 “Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull’assetto organizzativo generale dell’Agenzia”;
- la D.D.G. n. 68/2025 “Direzione Amministrativa. Revisione dell’Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 111/2024. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna”;

- la DEL-2026-7 del 28/01/2026 con la quale è stato Revisionato l'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la D.D.G. n. 9/2026 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028;
- la D.D.G. n. 152/2026 avente ad oggetto: Area Autorizzazioni e Concessioni Centro. Recepimento disposizioni contenute nella D.D.G. n.7/2026 relativamente alle posizioni dirigenziali dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e nella D.D.G. n 14/2026 relativamente agli incarichi di funzione istituiti sulle funzioni del demanio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Centro;
- la D.D.G. n. 19/2026 con la quale è stata approvata la revisione del "Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia" al fine di recepire le modifiche organizzative in vigore dal 1° marzo 2026.

**Dato altresì atto:**

- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 91 del 2024, è stato conferito al dott. Marco Roverati l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, ora Servizio Autorizzazioni Ambientali ed Energia, a partire dal 1/09/2024;
- che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20/07/2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore Generale di Arpae;
- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 12 del 31/01/2025, alla d.ssa Valentina Beltrame è stata confermata la Responsabilità dell'Area Autorizzazioni e Concessioni

Centro, ora Area Autorizzazioni Ambientali ed Energia Centro, e assegnato il Coordinamento Regionale delle Aree Autorizzazioni e Concessioni;

- che il Responsabile del trattamento dei dati è la d.ssa Valentina Beltrame;
- che con Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1185 del 16/07/2025 è stato nominato, a far data dal 16/07/2025, il nuovo Direttore Generale di Arpae;

**Dato atto che** sono stati effettuati i dovuti controlli relativi alla normativa antimafia ai sensi del D.Lgs.159/2011, e che le spese istruttorie, verranno versate dalla società tramite sistema Pago PA entro 7 giorni dal ricevimento del bollettino di pagamento;

**dato atto che è stata acquisita agli atti** la dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, della marca da bollo n. 01241164302451 del 10/03/2025, che verrà conservata unitamente al presente atto ed utilizzata unicamente a tale scopo;

## **AUTORIZZA**

la società **A.C.R. DI REGGIANI ALBERTINO S.p.a.**, nella persona del legale rappresentante protempore, CF 03819031208, con sede legale in Comune di Mirandola (prov. Modena), via statale nord, 162, all'esercizio delle seguenti attività nell'area ex AMGA in comune di Ferrara, via Bologna 13-15-17:

### **1. RIFIUTI**

L'autorizzazione è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., parte IV e dalle seguenti prescrizioni:

1. la società dovrà prendere in carico, come operazioni R13 e/o D15, i cumuli di rifiuti prodotti dalla ditta DEMA distinti per area (2 bis, 3 bis e 1 nord), classificati dalla stessa ditta con il codice EER 170504, ai fini della cernita;
2. Alle operazioni di cernita (R12) e/o (D13) verranno sottoposti i rifiuti di cui sopra;

3. il quantitativo massimo istantaneo ed annuale dei rifiuti di cui ai punti 1 e 2 precedenti non dovrà superare le **1.300 tonnellate**;
4. i rifiuti che esitano dalle operazioni di selezione (codice EER 170504) dovranno essere caratterizzati, al fine di attestare la non pericolosità e l'assenza di frammenti di cemento amianto all'interno;
5. dovrà essere pertanto redatto un piano di campionamento che tenga conto delle seguenti condizioni:
  - la cernita e le analisi dovranno essere eseguiti sui cumuli distinti per area (2 bis, 3 bis e 1 nord)
  - in caso di rinvenimento di manufatti contenenti amianto, dovranno essere eseguite ulteriori analisi sulle terre al fine di verificare l'assenza di amianto;
6. le terre contaminate dovranno essere classificate con il codice EER 170503\* ed avviati ad impianti autorizzati, nel rispetto del piano di lavoro approvato dall'AUSL;
7. sul registro di carico e scarico, ai sensi dell'art. 190 del Dlgs 152/2006, dovrà essere riportato nelle annotazioni l'area di riferimento (2 bis, 3 bis e 1 nord);

altre condizioni

8. il trattamento dei rifiuti dovrà svolgersi sopra ad un telo HDPE;
9. dovranno essere predisposti adeguati presidi per il contenimento di percolati accidentali che possono interessare la base dei cumuli a seguito di procedure di bagnatura;
10. il materiale assorbente predisposto per il contenimento di percolamenti, il materiale di protezione rappresentato da teloni di HDPE per le lavorazioni a terra dei cumuli ed eventuali ed filtri di captazione polveri, dovranno essere gestiti come rifiuti speciali e rendicontato l'effettivo smaltimento;

11. dovrà essere fornito, al termine dei lavori, adeguato report fotografico che attesti lo stato finale dei luoghi in cui erano presenti i cumuli ed il quantitativo prodotto di codice EER 170605\*;
12. dovrà essere inviata una relazione tecnica finale che contenga le informazioni relative alla tipologia di presidi messi in cantiere, agli esiti della sorveglianza e del monitoraggio delle polveri disperse ed alla concentrazione di fibre di amianto;

condizioni generali

13. L'attività deve essere condotta con modalità e mezzi tecnici tali da evitare inconvenienti igienico sanitari, danni o pericoli per il personale addetto e per l'ambiente;
14. E' fatto divieto, ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs. 152/2006, di miscelare tra loro categorie diverse di rifiuti pericolosi e rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi;
15. La società dovrà accertarsi che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti prodotti dalla propria attività per lo smaltimento finale e/o il recupero siano in possesso delle regolari autorizzazioni ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e smi;
16. I rifiuti autoprodotti dall'attività di trattamento dovranno essere stoccati in apposite aree, separate dalle altre, per un periodo non superiore ad 1 anno; i rifiuti dovranno essere stoccati per tipologie omogenee ed identificati;
17. Le tipologie di rifiuti autoprodotti presenti tra i rifiuti autorizzati in D15 o R13, potranno essere gestiti nelle medesime aree, garantendo l'adeguata tracciabilità;
18. La società autorizzata con il presente atto deve essere in possesso del registro di carico e scarico dei rifiuti tenuto aggiornato in base al disposto dell'art. 190 del D.Lgs. 152/06;
19. In caso di emissione del formulario di identificazione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs 152/2006 e smi, dovranno essere rispettate le disposizioni di cui decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 59 del 4/04/2023

“Regolamento recante Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'art. 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;

20. Dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE - Servizio Autorizzazioni Ambientali ed Energia di Ferrara formale domanda per ogni variazione riguardante il contenuto del presente provvedimento.

per l'esercizio dell'attività la società dovrà prestare a favore di Arpae – Direzione Generale – via Po n. 5 Bologna, P. IVA 04290860370, adeguate garanzie finanziarie, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del presente atto, per un importo pari a euro **182.000,00** così calcolato: 1.300 tonnellate x 140,00 euro (importo delle garanzie finanziarie per il trattamento D13).

La durata della garanzia finanziaria deve essere pari alla durata dell'autorizzazione; decorso tale periodo la garanzia finanziaria deve rimanere valida per i successivi due anni.

In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di ARPAE, la garanzia dovrà essere ricostituita a cura della Società autorizzata, nella stessa misura di quella originariamente determinata.

Per il rinnovo della presente autorizzazione dovrà essere presentata istanza almeno 180 giorni prima della data di scadenza, con le modalità previste dal D.Lgs. 152/06 e smi.

Per imprese che risultino registrate ai sensi del Regolamento CE 761/2001 (EMAS) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 o che siano certificate UNI EN ISO 14001, il rinnovo dell'autorizzazione può essere sostituito da un'autocertificazione da parte della società, ai sensi del DPR 445/2000 e con le modalità di cui all'art. 209 del D.Lgs. 152/06 e smi.

**L'autorizzazione avrà validità fino al 11/06/2036**

Il presente atto, firmato digitalmente, è rilasciato in bollo alla società, e viene altresì trasmesso al Comune di Ferrara, all'AUSL di Ferrara, al Comando dei Vigili del Fuoco di Ferrara e ad Hera Spa.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. n. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento dell'atto stesso.

Il Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni Ambientali ed Energia di Ferrara  
dott. Marco Roverati  
*firmato digitalmente*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**